



**COMUNE DI BRACCIANO**  
Provincia di Roma

**Uda**  
Ufficio diritti animali

## **IL MALTRATTAMENTO E' PUNITO**

L'art. 544-ter del Codice Penale punisce come un delitto chi "per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o per strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili con le sue caratteristiche etologiche, con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a maltrattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell'animale. La norma dell'art. 544-sexies del Codice Penale ha previsto la confisca degli animali maltrattati: "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro dell'Interno. Tali associazioni ai sensi dell'art. 91 del Codice di Procedura Penale, proseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge. In ambito di contravvenzione è rimasto l'art.727 del Codice Penale riformulato, dove al secondo comma prevede l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1000 a 10.000 euro per " chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze". Il maltrattamento deve essere denunciato ad un qualsiasi organo di Polizia nazionale o locale che per l'applicazione della nuova legge contro i maltrattamenti devono coordinarsi. Anche lo spargimento di sostanze velenose, finalizzate o no all'uccisione di gatti o altri animali di proprietà o vaganti è punito dall'art.146 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie ( Regio Decreto 27 luglio1934 n.1265 dall'art.21 comma 1/u ) della legge 11 febbraio1922 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dall'art.638 del Codice Penale " Danneggiamento o uccisione di animali altrui"( competenza del Giudice di Pace) " salvo che il caso costituisca più grave reato" così come, in caso di uccisione, dal nuovo art.545 del Codice Penale.